

Sommario

TITOLO I- SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	3
ART. 1. (CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE)	3
ART. 2. (RIFINANZIAMENTO COMPARTO DEL FONDO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1957, N. 1295)	6
ART. 3. (FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE)	7
ART. 4. (SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI) MANCANO RI E RT	7
ART. 5. (MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI)	7
ART. 6. (RIMBORSO DI TITOLI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI DAL VIVO)	9
ART. 7. (MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL'EXPORT E AL SISTEMA DELLE FIERE INTERNAZIONALI)	10
ART. 8. (CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA)	11
ART. 9. (CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA) -PROVVISORIA	12
ART. 10. (CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU)- PROVVISORIA	13
ART. 11. (PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770)	14
TITOLO II- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	14
ART. 12. (FINANZIAMENTO DELLA PROSECUZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO PER LE CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA)	15
ART. 13. (NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE)	16
ART. 14. (SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DAL NUOVO LOCKDOWN) – MANCA NORMA	22
ART. 15. (NUOVE MISURE IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA)	22
ART. 16. (NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO)	24
ART. 17. (ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA)	25
ART. 18. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI)	28
TITOLO III – MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	29
ART. 19. (DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA)	29
ART. 20. (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA)	30
ART. 21. (ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISPOSTA TELEFONICA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA)	32
ART. 22. (DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NELLA VIGENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)	32
ART. 23. (DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DEPOSITO DI ATTI, DOCUMENTI E ISTANZE NELLA VIGENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)	34
ART. 24. (MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO)	34
ART. 25. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO CONTABILE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE E DELLE UDIENZE DEL PROCESSO CONTABILE DURANTE L'ULTERIORE PERIODO DI PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA)	35
ART. 26. (MISURE URGENTI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO)	35
ART. 27. (DIFFERIMENTO ELEZIONI COMUNALI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE)	36
ART. 28. (DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE)	37
ART. 29. (MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)	38
ART. 30. (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)	44
ART. 31. (FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ)	45

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	45
ART. 32. (NORMA DI COPERTURA).....	45

BOLZA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale:

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori interessati dalle restrizioni disposte a tutela della salute in materia _____ in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Titolo I- Sostegno alle imprese e all'economia

ART. 1.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato uno al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'allegato uno al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.
7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'allegato uno al presente decreto.
8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00. Per gli operatori del codice ATECO 55, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva.
9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
13. Sono abrogati l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
14. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in xxxx milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

Relazione illustrativa

La disposizione normativa introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi. Tali settori economici sono puntualmente individuati da codici ATECO riportati in una tabella allegata alla norma.

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto legge "Rilancio", parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato

determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

La norma, inoltre, prevede il riconoscimento del contributo anche ai soggetti che non erano riusciti a presentare l'istanza ai sensi dell'articolo 25 del predetto decreto "Rilancio", nel corso dei 60 giorni individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riaprirà il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare la predetta istanza e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.

L'ammontare del contributo non può superare 150.000 mila euro e, per coloro che hanno attivato la partita IVA dopo il 1° gennaio 2019.

La norma, pertanto, contempla nella platea dei soggetti a cui spetta il nuovo contributo anche gli operatori individuati dall'articolo 25-bis del decreto legge "Rilancio".

Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita IVA alla data del 25 ottobre 2020.

Viene demandato ad un nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione tecnica della disposizione e, in particolare, la definizione dei termini e delle modalità per consentire la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti che non avevano trasmesso la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 25 del decreto "Rilancio".

Si applicano le disposizioni dell'articolo 25 del decreto "Rilancio" con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l'istanza per la prima volta.

Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Relazione tecnica

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dalla disposizione in esame è stata adottata la seguente metodologia.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO riportati nella tabella richiamata al comma 7 della disposizione normativa in esame.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale indicata, per ciascun codice ATECO, nella richiamata tabella.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo da erogare.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10%.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare.

La stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame è riepilogata nell'Allegato A.

ART. 2.

(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante ____.

Relazione illustrativa e tecnica

Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affidato in forza di legge in gestione separata all'Istituto per il Credito Sportivo, può concedere garanzie per i mutui, concessi dalle banche iscritte all'Albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive. L'operatività del Fondo è iniziata nel 2015, successivamente all'emanazione del Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport del 24 dicembre 2014 approvativo dei Criteri di gestione. Al 31 dicembre 2019 sono stati ammessi alla garanzia del Fondo n. 369 mutui di importo complessivo pari a € 125,1 milioni di euro, di cui il totale garantito dal Fondo è pari ad € 63,6 milioni di euro. Il Fondo opera quasi esclusivamente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive, i quali sono titolari del 94,3% dei mutui ammessi (n. 348 su 369).

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, mediante la previsione dell'ammissibilità ad esso dei finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. Con la dotazione di € 30 milioni destinati alle garanzie del Fondo per operazioni di liquidità le garanzie attivabili sono 90 milioni di euro, stimando una ponderazione delle stesse sul Fondo di dotazione, in funzione alla rischiosità valutata, per un terzo del loro importo. Il Comparto è stato incrementato di ulteriori 30 milioni di euro dall'art. 31, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

La proposta in esame concerne, quale ulteriore forma di agevolazione, il rifinanziamento anche del comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali. Lo stanziamento di 5 milioni di euro del predetto comparto speciale è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.

Nella fase dell'emergenza pandemica da Covid-19 la prima e più urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte ecc.

La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia, dai dati contenuti nel rapporto CONI sui Numeri dello sport riferito all'anno 2018, le società iscritte al Registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

ART. 3.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
2. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante ____.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito le misure interdittive disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, consentendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi (a seguito di procedure di evidenza pubblica), tenuto conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.

ART. 4.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari) MANCANO RI E RT

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020". È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 5.

(Misure a sostegno degli operatori turistici)

1. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro.
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono destinate al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra gli aventi diritto, in applicazione di quanto già stabilito con i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi degli articoli 182 e 183 del decreto legge n. 34 del 2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante.....

Relazione illustrativa

Come è noto, il comparto turistico è stato tra quelli più duramente colpito dalle rigorose misure di confinamento e di restrizione dei viaggi imposte dalla pandemia da coronavirus. Uno degli effetti immediati della crisi è stato, infatti, il blocco dei flussi turistici. Le perdite subite dal settore sono destinate a perdurare nel tempo, oltre che per le misure restrittive ancora in atto, anche per i timori di contagio che, verosimilmente, limiteranno i viaggi a scopo turistico anche in un prossimo futuro con una prospettiva di ripresa più lenta rispetto ad altri settori. Tale constatazione fa ritenere necessarie ulteriori azioni di sostegno per non aggravare i pesanti impatti sull'economia del settore, sull'occupazione diretta e sull'indotto.

In ragione di quanto sopra esposto, **il comma 1** è finalizzato ad incrementare il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività finanziarie e per il turismo ai sensi degli articoli 182 del decreto-legge n. 34 del 2020 e 77 del decreto-legge n. 104 del 2020. La dotazione originaria del fondo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020 destinata a sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator*, in considerazione delle enormi perdite economiche subite dalla categoria, è stata aumentata con le disposizioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge n. 104 del 2020. Tale norma, nell'aggiungere tra le categorie ammesse al beneficio economico le guide e gli accompagnatori turistici, ha incrementato la dotazione iniziale del fondo, portando l'ammontare delle risorse a 265 milioni.

In attuazione di quanto disposto, sono stati adottati tre decreti ministeriali. Il decreto 12 agosto 2020 ha fissato le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo alle agenzie e ai *tour operator*, i due decreti adottati il 5 ottobre 2020, attese le modifiche intervenute con il d.l. 104 del 2020, hanno interessato gli accompagnatori e le guide turistiche per 20 milioni di euro e, per 220 milioni di euro, le agenzie e i *tour operator*, categoria già destinataria dei 25 milioni di euro previsti quale dotazione originaria del fondo.

Secondo quanto disposto dai suddetti decreti ministeriali, la Direzione generale del turismo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale appositi bandi rivolti alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* che esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12, nonché agli accompagnatori e alle guide titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente identificata dal codice ATECO 79.90.20.

Le istanze pervenute hanno reso evidente la necessità di un incremento delle risorse al fine di consentire una più efficace attuazione della norma in considerazione della platea dei richiedenti.

Il comma 2 incrementa di 100 milioni di euro le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 183, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020. Il fondo, originariamente pari a 171,5 milioni di euro e aumentato a 231,5 milioni dall'art. 80, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali. Il fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. In considerazione delle necessità emerse in sede di programmazione delle risorse e di quanto emerso da ciascun comparto individuato dalla norma, si ritiene che l'incremento pari a 100 milioni di euro di cui alla presente proposta normativa debba essere riferito al ristoro delle perdite subite dal settore relativo alla organizzazione di fiere e congressi.

Appositi decreti hanno stabilito le modalità di accesso al fondo, uno per ogni categoria di soggetti interessati, attese le molteplici destinazioni delle risorse. Per quanto riguarda in particolare il settore delle fiere e dei congressi è stato adottato il decreto ministeriale 3 agosto 2020.

Il comma 3 dispone che le risorse sono ripartite tra gli aventi diritto, in applicazione di quanto già stabilito con i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi degli articoli 182 e 183 del decreto legge n. 34 del 2020, in modo da poter soddisfare in misura congrua la vasta platea degli operatori che hanno già fatto richiesta del contributo nei termini stabiliti dagli stessi decreti ministeriali e dai relativi bandi.

Relazione tecnica

Le agenzie e i *tour operator* sono in numero di circa 10.000, presenti su tutto il territorio nazionale. L'intero comparto ha subito una perdita di fatturato in media pari al 90%. Secondo i dati forniti dagli organismi rappresentativi del settore, infatti, il fatturato totale annuo del comparto è pari a 13 miliardi di euro, quello relativo ai mesi di marzo-luglio che incide per il 50% sulla somma totale annua, è pari a 6,5 miliardi. Nel periodo indicato, per l'anno 2020, il comparto ha perso quindi 5.850.000.000 di euro.

Per quanto riguarda **le agenzie e i tour operator**, ai fini del calcolo del contributo, secondo quanto indicato dall'articolo 3 del d.m. 12 agosto, la Direzione generale Turismo tiene conto:

a) della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019;

b) dei ricavi riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dell'importo del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'ammontare del contributo è poi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi da 1° 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:

- a) venti per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- b) quindici per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- c) dieci per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
- d) cinque per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto.

Il 9 ottobre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze. Entro la scadenza definita sono state presentate 7.124 domande per una richiesta complessiva di circa € 710.138.620,00.

Il decreto ministeriale 2 ottobre 2020 ha destinato 20 milioni di euro per l'anno 2020, del fondo al ristoro di **guide turistiche e accompagnatori turistici**. Ai sensi di tale provvedimento sono beneficiari delle risorse di le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente identificata dal codice ATECO 79.90.20. 2.

Le risorse sono ripartite tra i beneficiari in egual misura, comunque non superiore a 5.000 euro ciascuno, e nel limite della quota di cui all'articolo 1 del presente decreto.

La proposta normativa di cui **al comma 1** è finalizzata ad incrementare di 400 milioni di euro il fondo già istituito al fine di ampliare il numero di beneficiari complessivi.

Relativamente al comparto **fiere e congressi**, per il quale **il comma 2** della norma incrementa il fondo di 100 milioni di euro, ai sensi del d.m. 3 agosto 2020, le risorse pari a 20 milioni di euro, sono ripartite (in proporzione ai minori ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2020) nel modo seguente:

- euro 7,5 milioni: agli enti fiera e agli organizzatori di fiere;
- euro 7,5 milioni: ai soggetti organizzatori di congressi;
- euro 5 milioni: ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi

Per accedere al contributo, le relative istanze possono essere presentate alla Direzione generale turismo, che ha provveduto alla pubblicazione del relativo bando, dal 26 ottobre al 9 novembre.

Per quel che concerne i potenziali beneficiari, i numeri al momento conosciuti sono i seguenti:

enti fiera nell'ordine di grandezza delle 40 unità;

imprese con codice ATECO 82.30 (organizzazione di congressi e fiere) nell'ordine di grandezza di 8000 unità.

Non sono stimabili, invece, i dati concernenti le imprese di servizi di logistica, trasporto e allestimento, riconducibili a più codici ATECO.

ART. 6.

(Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli dal vivo)

1. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

In considerazione delle misure restrittive urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, la norma dispone che le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 (come modificato dall'art. 183, comma 11, lett. a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) relative alla possibilità di rimborsare con voucher i titoli di accesso a spettacoli e luoghi della cultura, secondo i termini e le modalità ivi indicati, si applichino anche al periodo decorrente dal 24 ottobre fino al 31 gennaio 2021 per i soli titoli relativi a spettacoli dal vivo, inclusi nell'ambito delle misure restrittive di cui al citato provvedimento presidenziale.

La proposta si rende necessaria e indifferibile per i titoli acquistati dal 1 al 24 ottobre 2020 non fruiti alla data di entrata in vigore del sopra citato provvedimento e non fruibili entro il 31 gennaio 2021.

Relazione tecnica

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica. Essa mira ad applicare le medesime modalità di rimborso già previste dall'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 in riferimento ai titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, coinvolti dalle ulteriori misure restrittive del dPCM 24 ottobre 2020.

ART. 7.

(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.
3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola "capitali" sono aggiunte le seguenti: **"nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale"**;
 - 2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **"A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."**

Relazione illustrativa

La disposizione prevede, ai commi 1 e 2, il rifinanziamento del "fondo 394" e del fondo istituito dall'art. 72 del decreto-legge n. 18 del 2020 e volto ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "fondo 394". Il rifinanziamento è indispensabile al fine di una prima risposta alle esigenze derivanti dalle numerose domande presentate dalle imprese a Simest nel periodo successivo 17 settembre 2020, data a partire dalla quale si sono applicati a questo strumento i più ampi margini di intervento resi possibili dal "temporary framework" della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a seguito dell'emergenza Covid-19.

Il comma 3 integra le disposizioni di sostegno alle fiere già previste nel decreto-legge n. 104 del 2020, in considerazione del carattere sistemico che assume il settore nell'ambito della strategia di internazionalizzazione del sistema economico italiano. Si prevede pertanto che il settore possa beneficiare delle misure di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti previsti dall'ultimo aggiornamento del "temporary framework" per gli aiuti di Stato emanato dalla Commissione europea. Inoltre, si estendono i benefici previsti per le fiere internazionali a quelle imprese la cui attività prevalente è l'organizzazione di fiere di rilievo internazionale. Nello specifico settore, infatti, alcuni enti fiera organizzano direttamente gli eventi fieristici, mentre altri enti lasciano tale aspetto a separate imprese, la cui rilevanza sistemica, ai fini dell'internazionalizzazione del sistema Paese è da considerarsi equivalente a quella degli enti fieristici stessi.

Relazione tecnica.

Il comma 1 prevede un rifinanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del "fondo 394". Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento; in termini di fabbisogno la disposizione comporta maggiori oneri pari a 200 milioni per l'anno 2020 esclusivamente in termini di fabbisogno.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di

componente a fondo perduto, il maggiore onere della disposizione in esame, in termini di indebitamento netto, è pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 3 non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di norma ordinamentale che peraltro ribadisce in modo espresso il tetto di spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2020 già contenuto nell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.

ART. 8.

(Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto, nel limite complessivo di X milioni di euro per l'anno 2020, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e alle altre imprese che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato uno al presente decreto.
2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
3. Alle imprese attive a partire dal 1° gennaio 2019 che non sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 spetta un contributo pari a X euro
4. Per i soggetti già percettori del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
5. Per le imprese che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, alle imprese cessate alla data di presentazione dell'istanza.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato, nel rispetto del limite complessivo di spesa e sulla base delle istanze accoglibili, in misura proporzionale alla perdita di fatturato e comunque in misura non superiore all'ammontare della perdita. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 5 e ogni ulteriore regolamentazione per l'attuazione della presente disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in X milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

Relazione illustrativa

La disposizione normativa introduce il riconoscimento, nel limite complessivo di X milioni di euro per l'anno 2020 di un contributo a fondo perduto alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che svolgono attività di fornitura di prodotti nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.

Tali settori economici sono puntualmente individuati da codici ATECO riportati nella tabella allegata alla norma.

Al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto

il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto legge "Rilancio", parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Per le imprese che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riaprirà il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare la predetta istanza e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.

Non possono accedere al ristoro le imprese che hanno cessato l'attività alla data del 25 ottobre 2020.

Viene demandato ad un nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione tecnica della disposizione e, in particolare, la definizione dei termini e delle modalità per consentire la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti che non avevano trasmesso la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 25 del decreto "Rilancio".

Si applicano le disposizioni dell'articolo 25 del decreto "Rilancio" con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati sia ai soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo sia a quelli che presentano l'istanza per la prima volta.

Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

CODICI ATECO

- 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 02.xx.xx Utilizzo di aree forestali
- 03.xx.xx Pesca e acquacoltura
- 10.xx.xx Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
- 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
- 82.99.03 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

ART. 9.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) - PROVVISORIA

1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a ... milioni di euro, si provvede ai sensi

Relazione illustrativa

La proposta è finalizzata ad estendere ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese - indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente - dei settori indicati nella tabella allegata, la cui attività, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Relazione tecnica

La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

A tal fine, viene riproposta la misura recata dall'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.

I settori interessati dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura sono quelli appartenenti ai settori economici di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, al netto di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo.

Le condizioni di accesso all'agevolazione sono:

- calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.

Il credito d'imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:

- 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% dei canoni per affitto d'azienda.

Per la stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma è stata utilizzata la stessa metodologia adottata ai fini della valutazione degli effetti finanziari dell'art. 28 del DL 34/2020 e successive modifiche. Sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica.

Per identificare la platea dei soggetti interessati dalla norma, la percentuale di calo del fatturato è stata determinata sulla base dei valori rilevati dalla fatturazione elettronica, stimando i possibili effetti per i mesi interessati dalla nuova misura.

L'effetto finanziario negativo, per i tre mesi considerati, risulta complessivamente pari a circa **220,6 milioni di euro per il 2020**.

ART. 10.

(Cancellazione della seconda rata IMU)- PROVVISORIA

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'*articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'*articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è

incrementato di 96,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 115,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo....

Relazione illustrativa

L'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, introdotta dalla norma in commento, si aggiunge a quella già stabilita dall'art. 78 del D. L. n. 104 del 2020, in considerazione di quanto contenuto nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell'esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Attesa la numerosità delle attività interessate dall'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU, la norma rinvia all'elenco di attività economiche contenuto nell'allegato 1 annesso al presente decreto-legge.

Si evidenzia che l'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficate, esercitate nei medesimi immobili.

A questo proposito si deve sottolineare che le nuove disposizioni non sono dirette a superare quanto già statuito dal citato art. 78 che restano ferme per espressa dizione normativa.

Per cui, le fattispecie già contemplate dall'art. 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, indipendentemente dal fatto che le stesse siano ricomprese nella tabella allegata al presente decreto e che la norma preveda in generale la suddetta condizione.

La norma mira a sostenere economicamente gli operatori dei vari settori interessati con l'esenzione di un'imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi, e pertanto - come già previsto per le altre attività beneficate dall'art. 78 del D. L. n. 104 del 2020 - richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Inoltre, è previsto, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione del beneficio, l'incremento del Fondo di cui all'art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 di 96,4 milioni di euro per l'anno 2020 e conseguentemente si dispone uno slittamento dei termini per l'adozione dei decreti di ristoro di cui al comma 5 del citato art. 78 del D. L. n. 104 del 2020 che possono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Viene infine stabilito che, agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 115,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo....

Relazione Tecnica

La proposta in oggetto prevede l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività indicate nella tabella allegata al presente decreto a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.

Al fine di valutare gli effetti finanziari sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nei codici ATECO interessati dalla norma, escludendo i soggetti indicati dall'articolo 78 del D.L. n. 104/2020 per i quali restano ferme le disposizioni già vigenti (si tratta in particolare di soggetti esercenti attività cinematografica e teatrale, organizzazione di fiere, discoteche e stabilimenti).

Sulla base di questa metodologia e tenuto conto che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a **115,7 milioni di euro** di cui **19,3 milioni a titolo di IMU quota Stato** e **96,4 milioni a titolo di IMU quota comune**.

ART. 11.

(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 30 novembre 2020.

Titolo II– Disposizioni in materia di lavoro

ART. 12.***(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)***

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo di 6.490,4 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.680 milioni di euro con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, complessivi 4.810,4 milioni di euro con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione ai quali è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo anche mediante successivi provvedimenti legislativi che ne disciplinino la finalizzazione."

Relazione tecnica

L'impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica è definito da ultimo dall'articolo 265 commi 8 e 9 del decreto-legge n. 34/2020, ove è previsto, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, che gli stanziamenti programmati dai vari interventi adottati possano essere oggetto, a parità di effetto sui saldi, di diversa destinazione (comma 8) fra le varie misure (come anche già effettuato in corso d'anno) limitatamente all'esercizio 2020 e che solo qualora alla data del 15 dicembre 2020 quota parte di tali stanziamenti non siano utilizzati gli stessi vengano riversati in entrata al bilancio dello Stato (comma 9), al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati dal 2021. In coerenza con tale normativa sono stati pertanto costruiti i tendenziali di finanza pubblica contenuti in NadeF 2020.

La disposizione in esame prevede, in deroga al complessivo impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, la possibilità della conservazione in conto residui nella gestione del bilancio finanziario 2020 un importo nel limite massimo di 6.490,4 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.680 milioni di euro con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, e 4.810,4 milioni di euro con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, decreto-legge n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo ai fini di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili anche da disciplinare con successivi provvedimenti legislativi. La predetta somma di 6490,4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare corrisponde a importi non utilizzati per l'anno 2020 sia in quanto non finalizzati per via legislativa (somme residue presso l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) sia in quanto corrispondenti a minori importi utilizzati rispetto alle autorizzazioni di legge, come emerso sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili, rispetto alle autorizzazioni. Dalla disposizione in esame, tenuto conto che quota della sopra indicata somma, è destinata a finanziare la contribuzione figurativa connessa ai trattamenti in esame, derivano effetti in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 pari a 4.150,7 mln di euro, di cui comunque una quota pari a 1.150,7 mln di euro già prevista a legislazione vigente a seguito di valutazioni prudenziali circa lo slittamento di oneri al 2020 effettuate in sede di decreto-legge n. 104/2020 e in virtù di quanto previsto dall'articolo 2 in relazione al conteggio delle settimane di integrazioni salariali afferenti all'ultimo periodo dell'anno. I restanti 3.000 mln di euro costituiscono effettivamente un maggiore onere in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e un corrispondente minore onere per l'anno 2020. Tali effetti sono già stati scontati nel Conto delle PA dello scenario tendenziale del DPB 2021.

Dalla disposizione pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto allo scenario tendenziale DPB 2021.

ART. 13.

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 *quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
 - a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
 - b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima

applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 533 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

9. Fino alla stessa data di cui al comma 8, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

10. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

11. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 2.725,3 milioni di euro, ripartito in 1.936,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 789,2 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

12. All'onere derivante dai commi 7 e 11, pari a 543,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.781,7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.049,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 1.

13. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

14. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

15. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

16. Alle minori entrate derivanti dai commi da 13 a 16, valutate in 591,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 76,6 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto a 115,5 milioni di euro per l'anno 2021 con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo e quanto a 475,9 milioni di euro a valere sull'importo di cui all'articolo 1 e quanto a 76,6 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su (fei?)

Relazione tecnica da aggiornare

La disposizione in esame prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, per una durata massima di **10 settimane** collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 10 settimane previste al comma 1 della norma in esame.

Le 10 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'art. 1, c. 2, del decreto-legge 104/2020, decorso il periodo autorizzato.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane della presente disposizione.

I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle 10 settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:

- 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato
- 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1 gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, sintetizzati nella tabella seguente.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza**

		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
Marzo	Ordinaria	1.275.404	747.982	4.145	2.027.531
	Fondi di solidarietà	620.190	801.354	4.853	1.426.397
	Deroga	19.832	1.108.605	5.699	1.134.136
	Totale Marzo	1.915.426	2.657.941	14.697	4.588.064
Aprile	Ordinaria	1.532.491	857.719	5.598	2.395.808
	Fondi di solidarietà	767.997	913.061	6.668	1.687.726
	Deroga	12.973	1.347.436	8.654	1.369.063
	Totale Aprile	2.313.461	3.118.216	20.920	5.452.597
Maggio	Ordinaria	1.067.511	555.447	11.308	1.634.266
	Fondi di solidarietà	684.690	792.882	31.934	1.509.506
	Deroga	19.394	1.146.950	39.802	1.206.146
	Totale Maggio	1.771.595	2.495.279	83.044	4.349.918
Giugno	Ordinaria	823.135	295.598	12.386	1.131.119
	Fondi di solidarietà	489.679	459.349	43.736	992.764
	Deroga	22.842	541.715	44.086	608.643
	Totale Giugno	1.335.656	1.296.662	100.208	2.732.526

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 5 ottobre 2020.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza
(importi in euro)**

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Marzo	Ordinaria	74	5,8	11,1
	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,3
	Deroga	70	5,7	10,6
	Totale Marzo	74	5,8	10,7
Aprile	Ordinaria	132	5,7	11,4
	Fondi di solidarietà	112	5,6	11,1
	Deroga	104	5,7	11,1
	Totale Aprile	114	5,7	11,2
Maggio	Ordinaria	79	5,7	11,3
	Fondi di solidarietà	84	5,6	10,9
	Deroga	70	5,7	11,2
	Totale Maggio	76	5,7	11,1
Giugno	Ordinaria	79	5,8	11,4
	Fondi di solidarietà	72	5,7	11,0
	Deroga	65	5,8	11,2
	Totale Giugno	71	5,8	11,2

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,1 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si

è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;

- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;

- 0,6 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 10 settimane previste dalla norma. Si ipotizza la fruizione di 2 settimane con riferimento al periodo finale del 2020 e 8 nel 2021. Gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili.

Si è ipotizzato inoltre che delle platee sopra definite il 90% faccia ricorso alla fruizione delle ulteriori 10 settimane mentre per il 10% di tali lavoratori il datore di lavoro scelga l'opzione dello sgravio contributivo.

Infine, dall'incrocio dei dati sulle aziende e ore autorizzate/utilizzate con i dati del fatturato dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono emerse le seguenti frequenze da applicare ai fini della quantificazione del contributo addizionale dell'articolo in esame:

	CIGO	AO	CIGD
% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	32%	23%	29%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato tra 1% e 20%	18%	15%	16%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato oltre il 20%	50%	62%	55%

Non disponendo degli stessi dati relativi ai primi tre trimestri 2020 e considerando la ripresa delle attività economica nel secondo semestre 2020, si ipotizzano prudenzialmente per tutte le tipologie di trattamenti di integrazione salariale le seguenti percentuali ai fini della determinazione delle entrate contributive addizionali:

% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	10%
% ore fruite da az con riduz. fatturato tra 1% e 20%	20%
% ore fruite da az con riduz. fatturato oltre il 20%	70%

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti in relazione al periodo di riferimento e gli effetti finanziari sul 2021 derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame (li effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili):

Periodo residuo 2020

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	2	5,8	3,8	-65,7	-43,0	-108,7	4,7
Fondi di solidarietà	893.500	2	5,7	3,6	-170,1	-107,4	-277,5	11,8
Deroga	547.800	2	5,8	3,7	-96,1	-61,3	-157,4	6,5
Totale	1.746.700	2	5,8	3,7	- 331,9	- 211,7	- 543,6	23,0

Periodo 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	8	5,8	3,8	-262,8	-173,6	-436,4	18,9
Fondi di solidarietà	893.500	8	5,7	3,6	-680,4	-433,1	-1.113,5	47,4
Deroga	547.800	8	5,8	3,7	-384,5	-247,3	-631,8	26,2
Totale	1.746.700	8	5,8	3,7	- 1.327,7	- 854,0	- 2.181,7	92,5

Effetti finanziari complessivi (periodo residuo 2020 e periodo 2021) con impatto interamente su 2021 per indebitamento netto e fabbisogno

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	10	5,8	3,8	-328,5	-216,6	-545,1	23,6
Fondi di solidarietà	893.500	10	5,71	3,6	-850,5	-540,5	-1.391,0	59,2
Deroga	547.800	10	5,8	3,7	-480,6	-308,6	-789,2	32,7
Totale (1)	1.746.700	10	5,8	3,7	- 1.659,6	- 1.065,7	- 2.725,3	115,5

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-390	-210	-600
(1+2)	- 2.049,6	- 1.275,7	- 3.325,3

All'onere derivante dai commi 7 e 11, pari a 543,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.781,7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.049,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di

indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 1, i cui effetti sono già stati scontati nello scenario tendenziale DPB 2021.

Commi da 13 a 16

La disposizione prevede, per i datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

La misura dell'esonero è determinata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:

- 50%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato inferiore al 20%;
- 100%: per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è il che per il 10% di tali lavoratori il datore di lavoro scelga l'opzione dello sgravio contributivo. La durata media dello sgravio è stata ipotizzata pari a un mese. L'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31%.

Sulla base dei sopra descritti parametri e ipotesi conseguono minori entrate contributive valutate in 591,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Complessivamente gli effetti in termini di entrate contributive derivanti dal presente articolo sono quantificati come di seguito:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)

	minori entrate contributive (esonero)	maggiori entrate contributive (contributo addizionale)	totale minori entrate contributive	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	-591,4	115,5	-475,9	0	-475,9
2022				186	186
2023				-76,6	-76,6
2024					0

Alle minori entrate derivanti dai commi da 13 a 16, valutate in 591,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 76,6 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto a 115,5 milioni di euro per l'anno 2021 con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo e quanto a 475,9 milioni di euro a valere sull'importo di cui all'articolo 1 e quanto a 76,6 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su (fei?)

ART. 14.

(Sospensione dei contributi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dal nuovo lockdown) – MANCA NORMA

ART. 15.

(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

1. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020.

2. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo yy del presente decreto-legge;
- c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento della quota del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 226 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

Relazione tecnica

La disposizione in esame al comma 1 riconosce un'ulteriore mensilità di reddito di Emergenza ai nuclei già beneficiari di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; al comma 2 stabilisce l'erogazione di una singola mensilità pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo yy del presente decreto-legge;
- possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Dagli archivi dell'Istituto, al 25 ottobre 2020, risultano 146mila nuclei familiari percettori di Rem, in applicazione dell'art.23 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; inoltre risultano 226mila nuclei richiedenti in attesa di lavorazione della domanda.

Il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Reddito di emergenza in applicazione dell'art.82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è risultato pari al 50%.

Ipotizzando, in via prudenziale, che il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Rem (art. 23 c.1 DL 104/2020) in attesa di lavorazione sia pari al 70%, risulterebbero ulteriori 158mila nuclei percettori. Applicando al complesso dei nuclei beneficiari un importo medio di 560 euro mensili, risultante dai nuclei che già hanno ricevuto il pagamento, l'onere derivante dal comma 1 del presente articolo risulterebbe pari a 170 milioni di euro.

Per la valutazione del comma 2 dell'articolo proposto, si possono stimare 100mila nuovi nuclei percettori con un importo medio uguale a quello percepito dai beneficiari derivanti dal comma 1, pari a 560 euro per una mensilità. L'onere derivante, quindi, dal comma 2 del presente articolo risulterebbe pari a 56 milioni di euro. Si stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 404mila con una spesa complessiva di 226 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per il Reddito di Emergenza di cui all'art.82, comma 10, del decreto-legge n.34 del 2020, che presenta, le necessarie disponibilità.

Infatti, la spesa a tutto settembre relativa al pagamento delle mensilità previste dal decreto 34/2020 è pari a 318,5 milioni di euro a fronte di 290 mila nuclei beneficiari. Sussistono ancora circa 6 mila domande in istruttoria che se considerata prudenzialmente accolte impegnerebbero ulteriori 7 milioni considerato un costo

mensile medio della prestazione pari a 558 euro. A tale somma complessiva pari a 325,5 mln di euro vanno aggiunti gli oneri previsti per la mensilità stabilita dal decreto 104/2020 pari a 172,5 milioni. Quindi rispetto al limite di spesa relativo alla citata autorizzazione di spesa (articolo 82, comma 10, DL n. 34/2020) pari a 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 residuerebbero risorse per 468,3 milioni di euro per l'anno 2020, capienti per la copertura dei benefici stabiliti dalla norma in esame. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 16.

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
 - a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
 - b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
 - c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:
 - a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo XXX(REM). La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3 e 5 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

8. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di XXX milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a XXX milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

ART. 17.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
6. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1.

7. Agli oneri del presente articolo, valutati in XXX per l'anno 2020, e in euro YYY per l'anno 2021 si provvede...

RELAZIONE TECNICA

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Variazione normativa

La proposta normativa (riportata in allegato) al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, prevede l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro delle predette filiere per il mese di novembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Valutazione

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli agli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato A;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di novembre 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di novembre 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 1, 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui al punto 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni per il 2021

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022. Tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione interviene sulle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, pesantemente danneggiate dalla chiusura del canale horeca che rappresenta un anello cruciale del sistema considerata soprattutto la quota significativa di prodotto agroalimentare nazionale, inclusi vini e bevande, che viene assorbita da ristoranti e pizzerie, e che influisce in modo rilevante sui segmenti di eccellenza delle nostre produzioni. L'emergenza Covid-19 e la imminente e prolungata chiusura di gran parte di questi esercizi aggrava uno stress che si ripercuote su tutti i soggetti economici coinvolti nel sistema agroalimentare, anche in considerazione della drastica diminuzione dei posti a disposizione nei locali che si riverbera sui fatturati delle imprese di ristorazione già in forte sofferenza e giocoforza anche sui livelli occupazionali. Alla luce dei dati raccolti all'esito dell'ultimo *lockdown*, è stato possibile rilevare che la chiusura pressoché totale del canale della ristorazione ha assunto un ruolo di particolare rilevanza, legato alla riduzione dei consumi extra-domestici per tutto il 2020. In base a ipotesi non particolarmente pessimistiche, si può stimare per il canale Horeca un calo di poco inferiore al 40%, per un ammontare che si aggirerebbe attorno ai 34 miliardi di euro. D'altro canto, parte di questi consumi sono compensati dalla crescita delle vendite al dettaglio, che autorizzano a prevedere, per il complesso del 2020, un aumento dei consumi domestici del 6% circa rispetto al 2019. Date queste ipotesi, l'impatto complessivo sul totale della spesa agroalimentare domestica ed extradomestica consisterebbe in una riduzione attorno al 10% per il 2020, pari a un valore di circa 24 miliardi di euro, al quale corrisponde un impatto lineare sulle prospettive produttive e occupazionali delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per un ammontare che, su scala mensile, si aggira intorno ai 2 miliardi di euro.

Pertanto, al fine di sostenere la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, il comma 1 prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il mese di novembre della quota a carico dei datori di lavoro che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle predette filiere, ivi inclusi i produttori di vini associati ai codici ateco 11.02.10 e 11.02.20 e i produttori di birra associati al codice ateco 11.05.00.

Il comma 2 riconosce il medesimo esonero agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni che svolgono le attività identificate dai predetti codici ATECO.

Il comma 3 dispone che rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

I commi 4 e 5 dispongono che il riconoscimento a favore dei datori di lavoro potenziali beneficiari dell'esonero sia effettuato sui versamenti afferenti alla contribuzione dovuta per il mese di novembre, segnatamente 16 dicembre 2020 per la contribuzione dovuta mensilmente e 16 giugno 2021 per il versamento della contribuzione dovuta per la manodopera agricola, per i lavoratori autonomi in agricoltura il riconoscimento è effettuato a valere sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020.

Il comma 6 prevede che l'INPS verifichi lo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere destinatarie dell'esonero.

Il comma 7 definisce gli oneri della misura in oggetto, quantificati in euro XXX per l'anno 2020 e in euro YYY per l'anno 2021, determinati con riferimento ai codici ATECO di seguito riportati.

- 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 02.xx.xx Silvicultura e utilizzo di aree forestali
- 03.xx.xx Pesca e acquacoltura
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 11.05.00 Produzione di birra
- 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
- 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione interviene sulle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, pesantemente danneggiate dalla chiusura del canale Horeca che rappresenta un anello cruciale del sistema considerata soprattutto la quota significativa di prodotto agroalimentare nazionale, inclusi vini e bevande, che viene assorbita da ristoranti e pizzerie, e che influisce in modo rilevante sui segmenti di eccellenza delle nostre produzioni. L'emergenza Covid-19 e la imminente e prolungata chiusura di gran parte di questi esercizi aggrava uno stress che si ripercuote su tutti i soggetti economici coinvolti nel sistema agroalimentare, anche in considerazione della drastica diminuzione dei posti a disposizione nei locali che si riverbera sui fatturati delle imprese di ristorazione già in forte sofferenza e giocoforza anche sui livelli occupazionali. Alla luce dei dati raccolti all'esito dell'ultimo *lockdown*, è stato possibile rilevare che la chiusura pressoché totale del canale della ristorazione ha assunto un ruolo di particolare rilevanza, legato alla riduzione dei consumi extra-domestici per tutto il 2020. In base a ipotesi non particolarmente pessimistiche, si può stimare per il canale Horeca un calo di poco inferiore al 40%, per un ammontare che si aggirerebbe attorno ai 34 miliardi di euro. D'altro canto, parte di questi consumi sono compensati dalla crescita delle vendite al dettaglio, che autorizzano a prevedere, per il complesso del 2020, un aumento dei consumi domestici del 6% circa rispetto al 2019. Date queste ipotesi, l'impatto complessivo sul totale della spesa agroalimentare domestica ed extradomestica consisterebbe in una riduzione attorno al 10% per il 2020, pari a un valore di circa 24 miliardi di euro, al quale corrisponde un impatto lineare sulle prospettive produttive e occupazionali delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per un ammontare che, su scala mensile, si aggira intorno ai 2 miliardi di euro.

Pertanto, al fine di sostenere la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, si prevede, al comma 1, l'esonero straordinario dal versamento dei previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro delle predette filiere, ivi inclusi i produttori di vini associati ai codici ateco 11.02.10 e 11.02.20, per il periodo indicato dalla norma ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, ivi inclusi quelli associati ai codici ateco 11.02.10 e 11.02.20

Il comma 2 dispone che, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca i criteri e le modalità attuative dell'esonero in oggetto.

Il comma 3 definisce gli oneri della misura in oggetto, quantificati in XXX per l'anno 2020, e la relativa copertura finanziaria associati ai seguenti codici ATECO:

- 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 02.xx.xx Utilizzo di aree forestali
- 03.xx.xx Pesca e acquacoltura
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
- 82.99.03 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

ART. 18.

(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

1. Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge

13 ottobre 2020, n. 126, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda o accertamenti, anche per il mese di novembre 2020.

4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020. 5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

6.. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

RELAZIONE TECNICA

La misura reitera per il mese di novembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia pure elevata nell'importo a 800 euro. Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

Il comma 5 introduce una norma di interpretazione autentica finalizzata a risolvere alcune difficoltà attuative emerse in sede di erogazione dell'indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di giugno 2020, con particolare riguardo al meccanismo di erogazione automatica previsto all'art. 3 del decreto interministeriale 28 settembre 2020, chiarendo che devono considerarsi «cessati a causa dell'emergenza epidemiologica» anche i rapporti di collaborazione sportiva cessati alla data del 31 maggio 2020 e che non siano stati successivamente rinnovati (la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17.000 soggetti). La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto resta fermo il limite di spesa.

Pertanto dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per 124 milioni di euro per l'anno 2020.

Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza

ART. 19.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di

libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 30.000.000.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.

Relazione illustrativa

La situazione emergenziale che il Paese sta affrontando e lo scenario epidemico che si prospetta per il periodo autunno-invernale, caratterizzato da una trasmissibilità sostenuta e diffusa del virus SARS-CoV-2, rendono quanto mai necessario assicurare che la risposta dell'assistenza territoriale sia realizzata in tutte le sue potenzialità, anche attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Si tratta di una misura urgente e assolutamente necessaria anche per allentare la pressione sui Dipartimenti di prevenzione delle ASL e per ridurre i tempi di attesa dei numerosi assistiti che attendono di poter eseguire un tampone in quanto identificati quali "contatti stretti" di casi confermati di COVID-19.

Relazione tecnica

È stato stimato che nei mesi di novembre e dicembre 2020 verranno somministrati 2.000.000 di tamponi antigenici rapidi ed è stata considerata una tariffa media per la somministrazione dei predetti tamponi di 15 euro per ciascun tampone.

A tale importo si perviene facendo la media tra:

- un costo unitario di 18 euro per la somministrazione dei predetti tamponi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta presso gli studi medici, in ragione della maggiore complessità organizzativa e delle misure di protezione e di maggior cautela da adottare;
- un costo unitario di 12 euro per la somministrazione da parte dei MMG e dei PLS dei predetti tamponi effettuata fuori dagli studi medici in cui vi è un minore impatto delle misure di prevenzione da adottare e conseguentemente un minor costo unitario per operazione.

Il costo unitario medio per tampone è dunque pari a 15 euro $(18+12/2)$.

Si stima pertanto che gli oneri derivanti dalla norma per l'anno 2020, limitatamente al bimestre novembre-dicembre siano pari a 30.000.000 di euro $(2.000.000 \text{ di tamponi} \times 15 \text{ euro l'uno} = 30.000.000 \text{ di euro})$.

Pertanto, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 30.000.000 euro a valere sulle risorse del fondo sanitario nazionale.

Si prevede che tale maggior onere sia posto a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020.

A tale finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.

ART. 20.

(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo ..., le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla

sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:

- a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolare la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
- b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
- c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,
- d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.

2. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Relazione illustrativa

L'articolo in questione si pone quale strumento per l'attuazione del precedente articolo che finanzia l'implementazione del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, mediante il coinvolgimento dei MMG e dei PLS nella somministrazione dei tamponi antigenici rapidi.

In particolare, si definisce un sistema per la comunicazione dei dati "relativi alla salute" (id est i risultati di tamponi antigenici rapidi eseguiti) mediante il Sistema Tessera Sanitaria (TS). Si punta, in tal modo, a integrare la base legale di cui all'articolo 17-bis del d.l. n. 18 del 2020 per il trattamento dei dati in questione, appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE 2016/679, mediante l'utilizzo del sistema TS.

La disposizione in esame definisce la possibilità di raccogliere dai MMG e dai PLS che somministreranno il tampone antigenico rapido le informazioni (per ciascun assistito) sui tamponi effettuati e i relativi esiti, rendendo immediatamente disponibili le informazioni sia all'assistito (in caso di esito positivo o negativo), anche mediante il FSE, sia alle ASL di competenza (in caso di solo esito positivo).

Si stabilisce che il referto elettronico sarà comprensivo dei dati di contatto, imprescindibili per adottare i provvedimenti di sanità pubblica (isolamento e quarantena), nonché per mettere in atto le operazioni di tracciamento dei relativi contatti, e delle ulteriori informazioni che attualmente vengono raccolte tramite la piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l'ISS dall'OCDPC n. 640 del 2020 (ad es. stato "sintomatico" o "asintomatico", contatto stretto...) e che sono necessarie allo svolgimento di tutte le funzioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale.

Resta fermo che sarà, conseguentemente, l'ASL a trasmettere i dati relativi ai casi di positività, acquisiti dai MMG e dai PLS, alle regioni e alle province autonome, che, a loro volta, li invieranno alla piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l'ISS.

Sarà, inoltre, reso immediatamente disponibile, in forma aggregata, al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi rapidi effettivamente eseguiti, ai fini dello svolgimento dei compiti affidatigli in materia di approvvigionamento dei dispositivi necessari all'effettuazione dei test in questione.

Mentre, alla menzionata piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità, sarà comunicato da Tessera Sanitaria il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi. L'ISS provvederà, poi, al relativo invio al Ministero della salute che dei dati in questione si avvarrà, per l'espletamento dei compiti affidatagli in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive (cfr. art. 47-ter d.lgs. n. 300 del 1999).

Si punta, in tal modo, a garantire la coerenza dei contenuti informativi dei diversi sistemi con tempestività.

Si prevede inoltre di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni appena illustrate, con un decreto (di natura non regolamentare) dirigenziale, da adottarsi di concerto tra Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Relazione tecnica

La norma ha natura ordinamentale, definendo la base giuridica del trattamento dei dati in esame; considerando che le finalità illustrate vengono perseguite mediante il Sistema Tessera Sanitaria, già operante, e la piattaforma già istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

ART. 21.***(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)***

1. E' istituito, presso il Ministero della salute, un servizio nazionale di risposta telefonica alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2 o che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi, con il compito di svolgere attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali.
2. Al fine di rendere efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, gli operatori del servizio di cui al comma 1 accedono al sistema centrale di Immuni per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i laboratori che diagnosticano casi di positività al virus SARS-Cov-2 comunicano gli stessi al Sistema Tessera Sanitaria che rende disponibili tali dati al predetto servizio nazionale.
3. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del servizio di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per i medesimi anni al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Seguirà relazione illustrativa e tecnica**ART. 22.*****(Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)***

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini non si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. La persona offesa e la persona sottoposta alle indagini possono partecipare agli atti o essere sentite anche in collegamento dallo studio del difensore che li assiste e i consulenti o esperti di cui si avvale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono essere sentiti anche in collegamento dal loro studio. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione

delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.

3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi dell'articolo 221, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, in tutti i casi in cui la presenza fisica dei soggetti indicati non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice che si trovi in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con

le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

ART. 23.

(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

ART. 24.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2

al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica a prescindere dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.

2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce misure urgenti in materia di giustizia amministrativa per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi durante l'ulteriore periodo di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, con la previsione di strumenti processuali che consentano, un esercizio della giurisdizione senza rischi per gli operatori interessati, salvaguardando, al contempo, il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e del difensore. In particolare, con riferimento alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, si estende l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, che disciplinano la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza.

Fino alla data del 31 gennaio 2021, si stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto dal comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al codice del processo amministrativo, che definisce le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, si applichi a prescindere dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.

Nel periodo dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, si stabilisce, altresì, che gli affari in trattazione passino in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in esito all'udienza cautelare, omesso ogni avviso. Si prevede che il giudice deliberi in camera di consiglio avvalendosi, se necessario, di collegamenti da remoto. Restano comunque fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, si prevede, infine, che l'istanza di discussione orale, prevista al quarto periodo del citato comma 1, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, possa essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

ART. 25.

(Disposizioni in materia di giudizio contabile connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

1. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, c.g.c.

ART. 26.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato

del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

ART. 27.

(Differimento elezioni comunali, delle città metropolitane e delle province)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, si applicano, in via eccezionale, le seguenti disposizioni:

- a) le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono contestualmente al turno ordinario di elezioni comunali del primo semestre 2021, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale;
- b) limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo;
- c) all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centottanta giorni"

Relazione illustrativa

La proposta normativa interviene, in via d'urgenza, in considerazione della nuova significativa recrudescenza del contagio da COVID-19, sulla disciplina concernente l'elezione degli organi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dei consigli metropolitani e delle province.

In particolare:

- *sui comuni sciolti per infiltrazione mafiosa*: la norma prevede, in via d'urgenza, che le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono contestualmente al turno ordinario di elezioni comunali del primo semestre 2021, consentendo l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale;

- *sulle elezioni dei consigli metropolitani*: la norma interviene, in via d'urgenza, disponendo che limitatamente all'anno 2020, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. Per tali elezioni l'articolo 1, comma 21, della legge n. 56 del 2014, dispone, a regime, che si procede entro sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo sindaco del comune capoluogo. Atteso che il 20 e il 21 settembre scorso si sono svolte le elezioni amministrative nei comuni di Venezia e di Reggio Calabria, con l'elezione del sindaco e del consiglio dei relativi comuni, occorre ora procedere allo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani. In particolare, nel comune di Venezia, la proclamazione del sindaco è avvenuta il 26 settembre u.s.; le relative elezioni del consiglio metropolitano devono essere indette entro il 25 novembre. Nel comune di Reggio Calabria la data per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio metropolitano è già stata fissata per il prossimo 29 novembre. La recrudescenza della diffusione del contagio da COVID-19 fa ritenere necessario ed urgente, per la tutela della salute dei partecipanti alle elezioni cittadini, differire quel termine di ulteriori centoventi rispetto a quanto previsto dalla normativa a regime per il complessivo periodo di centottanta giorni.
 - *sulle elezioni dei Presidenti di provincia e sui consigli provinciali*: La proposta normativa ha l'obiettivo di differire la data delle elezioni provinciali prevista dal DL 26/2020 come convertito dalla legge 59/2020, dal mese di dicembre 2020 al 28 marzo 2021, ultima domenica di marzo, in considerazione dei rischi di contagio che derivano dal protrarsi della pandemia da COVID-19. La norma interviene sulla disposizione d'urgenza già declinata, per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza nell'anno 2020, dall'articolo 1, comma 1, lettera d-bis del citato decreto-legge. La suddetta disposizione ha previsto infatti, in via d'urgenza, in deroga alla disciplina vigente, il differimento delle elezioni degli organi provinciali in scadenza, prevedendo che esse si svolgessero non oltre 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali, svoltisi, come noto nei giorni del 20 e del 21 settembre scorso, con conseguente proroga della durata del mandato degli organi provinciali fino al nuovo rinnovo; sulla base della disposizione di cui al decreto-legge n. 26 del 2020 tali consultazioni dovrebbero quindi svolgersi entro il mese di dicembre 2020.
- L'attuale situazione epidemiologica che ha determinato il Governo a prorogare la dichiarazione dello stato di emergenza, fa ora nuovamente ritenere necessario disporre, ai fini del contenimento del rischio di diffusione del virus, una proroga di quel termine, spostandolo per un ulteriore periodo di novanta giorni rispetto a quelli già indicati (per un complessivo di centottanta giorni), coincidente con la fine del **mese di marzo 2021**.

Relazione tecnica

La proposta normativa presenta carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuova o maggiori oneri a carico del bilancio della Stato. Alla sua attuazione si provvede a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente.

ART. 28.

(Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente

deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività che saranno correlate alla fase post-emergenziale implicano l'esigenza di introdurre una mirata flessibilità finalizzata al potenziamento degli organici dei Corpi di Polizia locale; in quest'ottica, la presente proposta normativa si pone l'obiettivo di "svincolare", per un limitato periodo di tempo, le nuove assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

In particolare:

- la previsione di cui al primo comma ha l'obiettivo di svincolare la spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato, disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, di personale della polizia locale dal *budget* complessivo delle restanti categorie professionali;
- la previsione di cui al secondo comma - analogamente a quanto previsto con l'art. 32 del c.d. "Decreto Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. L. 13 ottobre 2020, n. 126) per il personale educativo scolastico, - intende consentire, per gli anni 2020 e 2021, il potenziamento della polizia locale con contratti a tempo determinato;
- in via eccezionale ed in considerazione dell'urgenza a provvedere, si prevede l'esclusione dai controlli della Commissione per la stabilità finanziaria dei soli contratti a tempo determinato per un anno restando comunque soggetti ai medesimi controlli tutte le altre fattispecie previste dalla norma.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le necessarie risorse vanno reperite nell'ambito del bilancio dell'Ente locale (*invarianza di spesa*).

ART. 29.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro **67.761.547**, di cui euro **52.457.280** per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro **15.304.267** per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro **734.208** per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro **68.495.755**, si provvede ...

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie necessarie per consentire di fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse all'attuale fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

La disposizione prevede, al **comma 1**, una serie di misure volte ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti.

In particolare, l'intervento normativo prevede, dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico e del trattamento accessorio connesso alle prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Forze di polizia, nonché delle previste indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza.

Come noto, a partire dalla dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020, sono state adottate misure parametriche al contenimento del contagio da COVID-19.

In particolare, a seguito delle più stringenti prescrizioni disposte dal d.P.C.M. del 24 ottobre u.s., connesse alle esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario corredare tali misure restrittive con l'assegnazione, in proporzione al "volume" operativo attivato dalle Forze di polizia ai fini della loro effettiva applicazione, di idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del relativo personale, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, anche in questa fase di emergenza epidemiologica, lo svolgimento dei delicati e necessari compiti istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con riguardo all'attività di controllo, su scala nazionale, dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi o il riacutizzarsi del COVID-19.

La più recente disposizione recante l'attribuzione di risorse aggiuntive per la funzionalità delle Forze di polizia è l'art. 37 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzato ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dell'interno - Amministrazione della pubblica sicurezza per far fronte ai crescenti impegni emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del coronavirus.

Con riferimento ai compiti espletati dal personale delle Forze di polizia, la disposizione sopra citata stanziava ulteriori risorse, fino al 15 ottobre 2020, per la corresponsione del trattamento accessorio connesso alle prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti a quello delle polizie locali messo a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza.

Al riguardo, si evidenzia come a seguito dell'aggravamento dell'epidemia e delle conseguenti restrizioni allo svolgimento delle attività socio-economiche specificatamente indicate nell'ultimo d.P.C.M., sia particolarmente avvertita l'esigenza di innalzare il livello di sicurezza al fine di vigilare sull'osservanza delle predette misure. Tale dispositivo di sicurezza – comprensivo anche dei servizi comunque connessi all'emergenza epidemiologica e attivo su tutto il territorio nazionale – continua ad essere necessario non essendo mutato il quadro esigenziale nazionale legato al contenimento della pandemia, tuttora in corso, unitamente alle esigenze di controllo delle frontiere e della gestione dei migranti, che assumono ulteriore rilievo in relazione all'attuale fase pandemica e che giustificano la previsione della estensione delle misure in questione fino al 24 novembre 2020.

L'impiego dei contingenti delle Forze di polizia, integrato dal concorso *ratione officii* delle polizie locali, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto del propagarsi o del riacutizzarsi del contagio da COVID-19, ha consentito finora di soddisfare, con elevati standard di efficacia operativa, le diffuse esigenze di vigilanza e controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte a livello normativo a tutela della salute pubblica.

Il **comma 2** mira a garantire le esigenze di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 in ragione dello straordinario impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

L'ulteriore proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021 rende necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del personale del Corpo nazionale, anche al fine di garantire la piena operatività dello stesso in condizioni di sicurezza.

Conseguentemente, l'intervento mira ad autorizzare la spesa necessaria al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario che il personale del Corpo medesimo dovrà necessariamente svolgere con riferimento al periodo 16 ottobre - 24 novembre 2020.

Il **comma 3** reca, infine, la copertura finanziaria, a valere

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché l'Amministrazione possa continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In questo senso, la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il **comma 1** mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, fino al 24 novembre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In particolare, la proiezioni di spesa tiene conto del numero di unità giornaliera effettivamente impiegate durante la fase acuta del lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie Locali.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio pro-capite di euro 19,79.

Per la Polizia di stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l'Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guardia di Finanza.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70 % per l'ordine pubblico in sede.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 16 ottobre 2020 al 24 novembre 2020, viene determinato, per difetto, per un periodo di 40 giorni.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

1. Polizia di Stato

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)

	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 16.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	3.166.400,00

costo complessivo rapportato a 40 giorni

€ 4.221.867,00

Ordine pubblico

Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)

Unità impiegate:	n.	40 giorni
	n.	16.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (4.800 x € 29,43 x giorni 40)	€	5.650.560,00
- Stima costi in sede		
Unità (11.200 x € 17,25 x giorni 40)	€	7.728.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	13.378.560,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.760.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € 11.618.560,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	4.221.867,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	11.618.560,00
T o t a l e	15.840.427,00

2. Arma dei Carabinieri

Spese per il personale:

- **Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)

- Unità giornaliere impiegate:

- Numero ore da liquidare pro-capite mensili

- Importo orario

n. 10 ore pro-capite mensili x 35.000 unità € 19,79 (costo mensile)

costo complessivo rapportato a 40 giorni

n. 40 giorni

n. 35.000

n. 10

€ 19,79

€ 6.926.500,00

€ 9.235.333,00

Ordine pubblico

Determinato in 35.000 le unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)

Unità impiegate:

- Stima costi fuori sede

Unità (10.500 x € 29,43 x giorni 40)

- Stima costi in sede

Unità (24.500 x € 17,25 x giorni 40)

Totale complessivo spesa per ordine pubblico

Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio

n. 40 giorni

n. 35.000

€ 12.360.600,00

€ 16.905.000,00

€ 29.265.600,00

€ - 1.760.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € 27.505.600,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	9.235.333,00

Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	27.505.600,00
T o t a l e	36.740.933,00

3. Guardia di Finanza

Spese per il personale:

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliere impiegate:	n.	7.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 7.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	385.300,00

costo complessivo rapportato a 40 giorni	€	1.847.067,00
--	---	--------------

Ordine pubblico

Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 800.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	7.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (2.100 x € 29,43 x giorni 40)	€	2.472.120,00
- Stima costi in sede		
Unità (4.900 x € 17,25 x giorni 40)	€	3.381.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	5.853.120,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	-800.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	5.053.120,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	1.847.067,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	5.053.120,00
T o t a l e	6.900.187,00

4. Polizie Locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie

locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 16 ottobre – 24 novembre 2020.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 40	€	8.280.000,00

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

T o t a l e € **8.280.000,00**

Periodo: 16 ottobre – 24 novembre 2020

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	4.221.867,00	9.235.333,00	1.847.067,00	0,00	15.304.267,00
Ordine Pubblico	11.618.560,00	27.505.600,00	5.053.120,00	8.280.000,00	52.457.280,00
Totale	15.840.427,00	36.740.933,00	6.900.187,00	8.280.000,00	67.761.547,00

Il **comma 2** autorizza per il 2020 l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale scopo è stato considerato l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliere impiegate:	n.	32
- Totale ore da liquidare pro-capite mensili	n.	30.720
- Importo orario	€	23,90
n. 32.256 ore x 23,90 euro/ora		

costo complessivo rapportato a 40 giorni € **734.208,00**
Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

	Importo
Comma 1 - Polizia di Stato	15.840.427,00
Comma 1 - Arma dei Carabinieri	36.740.933,00
Comma 1 - Guardia di Finanza	6.900.187,00
Comma 1 – Polizie Locali	8.280.000,00
Comma 2 – Corpo Nazionale Vigili del fuoco	734.208, 00
Totale	68.495.755,00

ART. 30.***(Misure per la didattica digitale integrata)***

1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo ____

Relazione illustrativa

La proposta normativa intende stanziare risorse nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di dispositivi e strumenti digitali utili per la didattica digitale integrata, in considerazione del perdurare della situazione emergenziale da Covid-19, che al momento ha importato alle scuole secondarie di secondo grado il ricorso alla didattica digitale integrata per il 75% dell'orario scolastico.

In particolare, la norma consente alle scuole l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse sono ripartite direttamente tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Ministero dell'istruzione potrà anticipare alle istituzioni scolastiche in un'unica soluzione le somme assegnate, nel limite delle risorse disponibili e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle scuole sull'utilizzo delle risorse finanziarie.

Ai fini dell'immediata attuazione della norma è anche prevista la possibilità del ricorso ad anticipazioni di tesoreria a favore delle istituzioni scolastiche, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione tecnica

La norma assegna al Ministero dell'istruzione, nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le risorse per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di dispositivi e di strumenti digitali utili per la didattica digitale integrata e per la relativa connettività.

L'attuale stima delle risorse è stata effettuata sulla base di quanto già stanziato con il decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La norma prevedeva uno stanziamento di 85 milioni che sono stati utilizzati, nell'anno scolastico 2019-2020, dalle 8.223 istituzioni scolastiche per acquistare, e poi concedere in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 211.469 dispositivi digitali e per fornire loro connettività per 117.727 studentesse e studenti che ne risultavano privi.

Dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1° settembre 2020 le scuole necessitano ancora di 283.461 personal computer e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi.

Considerato che la misura normativa in questione non comprende, a differenza di quanto previsto nel DL n. 18 del 2020, la quota di formazione per il personale scolastico, si ritiene, con la stessa cifra prevista, di poter riuscire a soddisfare l'intero fabbisogno residuo dichiarato dalle scuole.

Ai maggiori oneri si provvede mediante _____

ART. 31.

(Fondo anticipazione di liquidità)

"Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la netting del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, a 73 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

RT

La norma autorizza le Autonomie speciali ad utilizzare il fondo anticipazione di liquidità nel 2020 determinando un ampliamento della capacità di spesa di tali enti, con oneri a partire dall'esercizio 2020 indicati nella seguente tabella. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

(milioni di euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri derivanti dall'utilizzo FAL nel 2020	15	73	137	23	21	21

TITOLO IV – Disposizioni finali

ART. 32.

(Norma di copertura)